STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016

TITOLO II ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE I ORGANI

Art. 17 (Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1. L'Università costituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.
- 2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento Generale per l'Amministrazione e la Contabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Almeno un componente del Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
- 5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha una durata di tre anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.
- 6. Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.
- 7. Il mandato quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i 12 mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università o abbia attività contrattuali in corso con l'Università.
- 8. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

REGOLAMENTO D'ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 45 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell'Ateneo ed è disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto d'Ateneo.
- 2. Il Collegio compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando sull'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento.
- 3. Verifica la regolarità della gestione e della tenuta di libri e scritture contabili, esamina i documenti contabili pubblici di sintesi di cui all'art. 14 e i relativi allegati nonché le eventuali revisioni del budget ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.

- 4. Effettua inoltre periodiche verifiche sulla gestione delle risultanze di cassa presso l'Istituto cassiere, sulla gestione del fondo economale, sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia.
- 5. Predispone la relazione prevista dagli art. 14 e 41 che deve contenere per il Bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale.
- 6. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, previa comunicazione al Presidente, ad atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma 2. Le ispezioni, verifiche e controlli devono essere successivamente portati all'attenzione del Collegio.
- 7. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ateneo.

Art. 78 – Indennità di funzione e spese per gli organi

(...)

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.